

## **COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI E DEGLI ASSICURATI**

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento IVASS n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento IVASS) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

*ndr.* Nel caso di polizze collettive, consegnano agli assicurati, al momento della loro inclusione nella copertura assicurativa, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento IVASS) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela degli assicurati;

- b) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

*ndr.* Nel caso di polizze collettive, consegnano agli assicurati copia della documentazione contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni;

- c) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto.

## **INFORMAZIONI DA RENDERE AGLI ASSICURATI DI POLIZZE COLLETTIVE AL MOMENTO DELLA LORO INCLUSIONE NELLA COPERTURA ASSICURATIVA, NONCHE' IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE**

### **AVVERTENZA**

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare agli assicurati il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela degli assicurati. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

#### **PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente**

- a) Società di intermediazione: Assidir s.r.l., rappresentata dal Sig. Ruggero Pessina in qualità di Responsabile dell'attività di intermediazione, iscritto alla sezione A del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi al numero A000052999, in data 16.04.2007;
- b) Società iscritta nel Registro Unico degli Intermediari alla sezione A al n. 000111129;
- c) Sede legale ed operativa: Via Stoppani, 6 – 20129 Milano;
- d) Telefono: 02.202031 – Fax: 02-29523022 – e-mail: info@assidir.it – sito internet: www.assidir.it;
- e) Imprese delle quali sono offerti i prodotti: Unisalute S.p.A.;
- f) Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta: IVASS – Istituto di vigilanza sulle Assicurazioni.

**Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).**

#### **PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**

- a) Assidir s.r.l. e il Sig. Ruggero Pessina non sono detentori di una partecipazione diretta né indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione;
- b) Nessuna impresa di assicurazione né impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Assidir s.r.l.;
- c) Con riguardo al contratto proposto:  
Assidir s.r.l. e il Sig. Ruggero Pessina propongono contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. A tale proposito la informiamo del suo diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari;

#### **PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

- a) I premi pagati dal contraente agli intermediari, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
- b) L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- c) E' facoltà del contraente e degli assicurati, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto ad Assidir S.r.l. – Servizio Reclami – con sede in Via Stoppani 6 – 20129 Milano – email: reclami@assidir.it o ad UniSalute S.p.A. Ufficio Reclami - Via Larga, 8 - 40138 Bologna - fax 0517096892 - e-mail [reclami@unisalute.it](mailto:reclami@unisalute.it) ; qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.